

CONSORZIO VALLE CRATI

C.da Cutura - SS 107 - 87036 RENDE

Protocollo n° \_\_\_\_\_ Rende, li 00/09/2022

CIG: 9412503332

CUP: B12F22000430002

CONTRATTO DI APPALTO

**OGGETTO:** costruzione di una piazzola per lo stoccaggio temporaneo all'interno della esistente discarica in località Vetrano nel comune di San Giovanni in Fiore

Premesso che:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- 1) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- 2) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- 3) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- la discarica consortile sita in Località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) è stata regolarmente autorizzata dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti all'esercizio provvisorio con O.C. nr. 6260 del 19/10/2007 e successiva nr. 8813 del 29/03/2010

all'esercizio definitivo, nonché dal provvedimento emesso dalla Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente DDG nr. 2086 del 22/02/2012 relativo all'ampliamento volumetrico in altezza della discarica;

- L'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per l'Organizzazione del Servizio Rifiuti richiedeva la Consorzio Valle Crati in data 31/05/2019, recepita con il protocollo n°660 del 28/05/2019, la disponibilità di volumi residuali di abbancamento, avente codice CER 19 05 03, compost fuori specifica;

- Il gestore, con nota prot. 673 del 31/05/2019, trasmessa a mezzo PEC alla Regione Calabria in pari data, chiedeva l'autorizzazione di abbancare fino alle quote di progetto, già autorizzate con AIA, Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente DDG nr. 2086 del 22/02/2012;

- Oggi al fine di garantire lo smaltimento dei rifiuti il presidente della Giunta della Provincia di Cosenza ha emesso l'ordinanza n°1 in data 01/07/2022;

- In osservanza dell'ordinanza n°1 del 01/07/2022 bisogna predisporre uno stoccaggio provvisorio dei rifiuti ai sensi del DLgs 152/2006 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge;

TRA

Il Consorzio Valle Crati C.F. 98003770785 nella persona dell'ing. Oreste Citrea qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del

Consorzio Valle Crati, domiciliato presso lo stesso Ente consortile nel Comune di Rende, C/da Cutura - SS 107" (di seguito denominato "Consorzio")

E

La Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ CITTA' (\_\_\_\_) P. IVA \_\_\_\_\_ e CF \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Impresa")

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

1. Il Consorzio Valle Crati affida i lavori di costruzione di una piazzola di stoccaggio temporaneo all'interno della discarica ubicata in località Vetrano del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);

2. La costruzione della piazzola di stoccaggio temporaneo di cui al precedente paragrafo 1 espletato dall'Impresa consisterà nelle seguenti attività:

a. Regolarizzazione del terreno scavato mediante rullatura del fondo vasca;

b. Costruzione di argini perimetrali di contenimento e delle rampe di accesso alla vasca;

c. Costruzione delle sponde perimetrali;

d. Fornitura e posa in opera dei presidi ambientali di protezione del fondo e delle pareti della vasca;

e. Costruzione di un pozzetto di raccolta percolato e suo rilancio,

mediante posta gestita manualmente con galleggianti al sistema di stoccaggio, ivi esistente

f. Utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dai lavori in appalto di cui al precedente punto;

e. Organizzazione e gestione della logistica.

3. L'Impresa si impegna, altresì, all'esecuzione dei lavori alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie.

4. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione dei lavori, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata al Consorzio Valle Crati che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori affidati.

Art. 3 (Ammontare del contratto e prezzi)

1. Il prezzo contrattuale forfettario, inteso a corpo fisso ed invariabili, da corrispondere per tutta la durata dei lavori, è pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, compreso oneri sicurezza pari ad € 7'185,30, oltre IVA (pari all'aliquota del 10%), per l'attività di costruzione area di stoccaggio temporaneo RSU. Il prezzo comprende ogni contributo che a qualsiasi titolo l'Impresa deve corrispondere a soggetti di diversa natura.

2. L'importo complessivo, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., ammonta ad € \_\_\_\_\_ oltre

iva.

Art. 4 (Durata del contratto)

1. La durata del contratto è stabilita per un periodo non superiore a 1 (uno) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto di appalto.

2. Della conclusione del rapporto contrattuale il Consorzio darà formale comunicazione all'Impresa ed il contratto si intenderà automaticamente risolto, con il compimento dell'ultima parte dei lavori di smaltimento in corso, null'altro avendo a pretendere l'Impresa, salvo diverse esigenze che saranno tempestivamente comunicate dal Consorzio.

3. Nel caso di recesso anticipato non spetterà all'Impresa alcun risarcimento o indennizzo, ma solo ed esclusivamente il pagamento delle prestazioni e dei lavori eseguiti fino alla data di scioglimento del rapporto.

Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

Assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 l'Ing. Oreste Citrea.

In particolare al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda i lavori di cui trattasi, il Responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art.6.

Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come

previsto al successivo articolo e ed è deputato al controllo delle quantità di lavori eseguiti.

Art. 6 (Il Responsabile dell'Impresa)

1. L'Impresa dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile che dovrà coordinarsi con il referente del Consorzio per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa dell'esecuzione dei lavori inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento dei lavori, per tutta la durata prevista dal contratto.

2. Il predetto Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità al recapito ed al numero telefonico +39. \_\_\_\_\_ e +39. \_\_\_\_\_, affinché quest'ultima possa disporre con tempestività ed urgenza quanto disposto dallo stesso Consorzio. Pertanto il responsabile dell'Impresa dovrà fornire a tal fine l'indirizzo telefonico, sia relativo alla linea fissa che radiomobile (cellulare), nonché del fax e l'indirizzo di posta elettronica e-mail e pec. Le comunicazioni nei confronti dell'Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail certificata.

3. L'impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata al Consorzio di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.

4. Il responsabile dell'Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)

1. L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa al Consorzio che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)

1. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal SAL emesso dal RUP, con presentazione postuma della fattura e documentazione concernente i lavori eseguiti, per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.

2. I pagamenti saranno effettuati a cadenza mensile dalla data di presentazione della fattura che dovrà essere emessa dopo la verifica dei quantitativi smaltiti sulla scorta del controllo dei formulari di trasporto, con rilascio, a cura del responsabile del procedimento, di apposito certificato di pagamento, attestante anche la regolarità dello svolgimento dell'attività secondo la legge ed il contratto. La fattura dovrà essere redatta in originale unitamente alla documentazione attestante i lavori resi.

Art. 9 (Cessione del credito e Revisione dei prezzi)

1. E' vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso descritte.

2. In caso di violazione di tale norma il Consorzio avrà facoltà di

risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto della presente contratto.

Art. 10 (Sospensioni e riprese dei lavori)

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (ad esempio eventi che obiettivamente comportino l'impossibilità di accesso ai luoghi di svolgimento dei lavori, oppure condizioni fortemente compromettenti l'incolumità dei lavoratori, ecc.), ovvero per disposizioni normative o amministrative contrarie sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea dei lavori, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta e sottoposta al preventivo assenso del Consorzio cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.

2. La sospensione dei lavori per cause di forza maggiore non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa e non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

3. Il lavoro eseguito dall'Impresa potrà essere sospeso dal Consorzio qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al successivo art.



11.

4. La ripresa dei lavori dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.

#### Art. 11 (Penali)

Il Committente applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti le seguenti penali:

a) mancata esecuzione dei lavori per una settimana consecutiva senza una giustificata motivazione: penale pari a 200,00 Euro per ogni giorno in cui viene riscontrata l'inadempienza e fino ad un massimo di 2 giorni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 2 giorni in un mese il Committente provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse provvedere all'esecuzione del lavoro a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;

b) ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale di € 100,00 per ogni singola inadempienza.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Consorzio a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa, derivassero al Consorzio medesimo per qualsiasi motivo.

#### Art. 12 (Risoluzione del contratto)

Il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi

dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione dei lavori alla data stabilita dal Consorzio;

b) venga accertata da parte del Consorzio o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.);

c) venga accertata da parte del Consorzio la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa;

d) si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei lavori di cui trattasi;

f) si verifichi la sospensione ingiustificata dei lavori per più di 96 ore;

g) nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla presente contratto;

h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

i) qualora a carico dell'Impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;

j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;

k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di

ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nelle predette ipotesi il Consorzio darà comunicazione all'Impresa dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge.

#### Art.13 (Obblighi dell'impresa)

L'Impresa dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati del Consorzio, e ad essa fare riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d'opera non contemplate dai lavori, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l'esecuzione dei lavori ordinati.

L'Impresa dovrà comunicare con un preavviso di almeno 48 ore eventuali casi di impossibilità ad effettuare il lavoro offerto, dandone dettagliata motivazione e sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all'esecuzione dei lavori di costruzione della piazzola di stoccaggio in ottemperanza delle vigenti norme nazionali e internazionali.

#### Art.14 (Modalità di esecuzione dei lavori)

Nell'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative.

##### 14.1. Esecuzione dei lavori

L'Impresa dovrà effettuare i lavori prescritti e riportati dal progetto.

##### 14.2 Condotta dei lavori

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Consorzio.

L'Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire i lavori nella massima efficienza possibile.

I lavori richiesti dovranno essere condotti con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Art. 15 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art 105, comma 9, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio, a proprio insindacabile giudizio, laddove ne esistano le condizioni, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori.

4. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Resta inteso che il Consorzio sarà completamente estraneo ai

rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo, quindi, ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, lavori o prestazioni di cui alla presente contratto. L'Impresa terrà, inoltre, sollevato ed indenne il Consorzio dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire al Consorzio, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

Art. 16 (Obblighi di garanzia e manleva)

1. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l' Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

Art. 17 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le

attività richieste, il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa.

2. Con la firma della presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sui lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa vigente.

Art.18 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)

1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione dei lavori in questione, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nella presente contratto. L'Impresa, con la firma della presente contratto presta il consenso, ai sensi del GDPR 2016/79 e ss.mm.ii. e del DLgs n°196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera del Consorzio.

Art. 20 (Controversie)

Qualunque controversia dipendente dal presente atto che non sia stato

possibile comporre in via amministrativa, è demandata al giudice ordinario.

Art. 21 (Registrazione)

Il presente atto viene stipulato nell'interesse del "Consorzio" re-sterà depositato agli atti dell'Ente e ne sarà richiesta la registrazione in caso d'uso ai sensi del D. P. R. 26/10/1972 n°634.

Sono a carico dell'Impresa le eventuali spese di atto e di registro inerenti e conseguenti alla stipula del presente documento.

Art. 22 (Tracciabilità finanziaria)

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 13/08/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare ulteriori comunicazioni all'Ente della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza della notizia dell'indempimento della propria controparte (sub-appaltatori-subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per l'Impresa

Per il Consorzio

Ing. Oreste Citrea